

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3 (BUR n. 5/1988)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1988).

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e nel bilancio pluriennale 1988- 1990 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'[articolo 32/bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 ⁽¹⁾, sono determinati, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente legge. ⁽²⁾

Art. 2 - (Edilizia abitativa).

1. Al fine di consentire una ulteriore integrazione dei finanziamenti statali previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dei finanziamenti regionali di cui all'[articolo 4](#) della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 relativi alla concessione di contributi individuali per l'acquisto o il recupero della prima casa di abitazione, è autorizzata per l'anno finanziario 1988 l'iscrizione in bilancio della somma di lire 5 miliardi per contributi in conto capitale (cap. 40072).

2. La ripartizione dei fondi tra interventi di acquisto e recupero sarà determinata dalla Giunta regionale che utilizzerà le graduatorie approvate a seguito del bando emanato in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, di cui al precedente comma.

Art. 3 - (Viabilità comunale).

omissis ⁽³⁾

Art. 4 - (Operazioni di mutuo).

1. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile l'entità del tasso stabilita dall'articolo 14 - secondo comma - della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 e dall'articolo 12 - secondo comma - della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 5, si intende riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

Art. 5 - (Settore primario).

1. La misura del concorso regionale negli interessi sulle operazioni di

credito, concesso ai sensi dell'[articolo 65](#) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata nel rispetto dei limiti massimo e minimo di tasso stabiliti dal dpcm 29 novembre 1985.

2. Le modalità di corresponsione del concorso regionale negli interessi previste dal terzo comma dell'[articolo 66](#) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono estese alle operazioni di credito agrario di esercizio. ⁽⁴⁾

Art. 6 - (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A allegata (omissis)

- 1 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 2 () Si omette la tabella A allegata.
- 3 () Articolo abrogato da art.17, comma 1, legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
- 4 () Gi articoli 65 e 66 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.